

TAR Marche, Sezione Ancona - Sentenza 07/02/2007 n. 31
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

Non si giustifica un'estensione del regime dell'inderogabilità dagli onorari (identificati dall'art. 1 del D.M. 4.4.2001 con i corrispettivi di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6) alle spese (considerate dall'art. 3 dello stesso D.M.), le quali traggono origine dal compimento di operazioni materiali per conto e nell'interesse del cliente. Essendo il D.M. 4.4.2001 diretto a disciplinare la redazione del bando di gara, come si evince dalla dichiarata finalità indicata dall'art. 17, comma 14bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la disposizione di cui all'art. 3 non può essere altrimenti intesa se non nel senso di stabilire la misura minima in cui, nella determinazione della base d'asta, l'entità della voce rimborso spese può essere calcolata in modo forfettario, limitando, in sede di liquidazione e nella sola ipotesi di importi superiori al minimo così indicato, l'onere del richiedente di esibire i titoli giustificativi della spesa per l'intero ammontare del rimborso.